

Oneri informativi per cittadini e imprese

Descrizione: **Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi**

Descrizione aggiuntiva:

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI – NUOVI TERMINI PER CITTADINI E IMPRESE
Tabelle di confronto con la previgente disciplina
*****● **I termini generali per la conclusione del procedimento amministrativo**

La legge 241/1990 prima della legge n. 69/2009 (previgente disciplina)	La legge 241/1990 dopo la legge 69/2009 (nuovo articolo 2, commi 2,3,4, - Conclusione del procedimento).
Se il termine di conclusione non risulta espressamente stabilito in apposito regolamento questo è da considerarsi di 90 giorni .	Se il termine di conclusione non risulta espressamente stabilito questo è da considerarsi di 30 giorni salvo che disposizioni di legge o di provvedimento, (ovvero i DPCM previsti all'articolo 2, commi 3 e 4) non prevedano un termine diverso. In particolari ipotesi è possibile individuare, mediante DPCM, o nel caso di enti pubblici nazionali mediante provvedimenti dagli stessi adottati, termini diversi non superiori a 90 giorni . Solo in caso di effettiva complessità procedimentale è possibile stabilire, con i DPCM da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, termini ancora superiori ma non eccedenti i 180 giorni .

● **La sospensione del termine****Le modifiche introdotte hanno riguardato anche l'istituto della sospensione del termine che ha subito limitazioni rispetto al passato :**

La legge 241/1990 prima della legge n. 69/2009 (previgente disciplina)	La legge 241/1990 dopo la legge 69/2009 (nuovo articolo 2, comma 7 - Conclusione del procedimento)
Nel caso in cui si renda necessario acquisire valutazioni tecniche i termini (90 giorni o quelli indicati in apposito regolamento) sono sospesi fino all'acquisizione per un periodo non superiore a 90 giorni . I termini possono sospendersi per una sola volta per l'acquisizione di informazioni e certificazioni relativi a fatti, stati e qualità.	Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 17, nel caso in cui si renda necessario acquisire informazioni o certificazioni riguardanti fatti, stati o qualità, i termini (30, 90, 180 giorni) possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni .

● **Certezza dei tempi in caso di attività consultiva****La necessità di contingentare i tempi di conclusione del procedimento ha riguardato anche la disciplina relativa al rilascio dei pareri. Rispetto alla previgente disciplina, le modifiche introdotte sono le seguenti:**

La legge 241/1990 prima della legge n. 69/2009 (previgente disciplina)	La legge 241/1990 dopo la legge 69/2009 (nuovo articolo 16 - Attività consultiva)
In caso di pareri obbligatori il rilascio deve avvenire entro 45 giorni dalla richiesta.	In caso di pareri obbligatori il rilascio deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
In caso di pareri facoltativi va comunicato alla p.a. richiedente il termine entro il quale il parere è reso.	In caso di pareri facoltativi va comunicato alla p.a. richiedente il termine entro il quale il parere è reso e tale termine non può superare i 20 giorni dalla richiesta.

<p>In caso di decorrenza dei 45 giorni previsti sopra la p.a. ha facoltà di procedere senza parere.</p>	<p>In caso di decorrenza dei 20 giorni si distingue:</p> <p>a) parere obbligatorio la p.a. ha facoltà di procedere senza; b) parere facoltativo la p.a. ha l'obbligo di procedere senza.</p>
<p>Il termine per il rilascio del parere (obbligatorio e facoltativo) può essere interrotto una sola volta se l'organo consultivo rappresenti esigenze istruttorie. Il parere va reso entro 15 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori.</p>	<p>Il termine per il rilascio del parere (obbligatorio e facoltativo) può essere interrotto una sola volta se l'organo consultivo rappresenti esigenze istruttorie. Il parere va reso entro 15 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori.</p>
<p>Il parere se favorevole è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.</p>	<p>Il parere è trasmesso con mezzi telematici.</p>

● **L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni**

<p>La legge 241/1990 prima della legge n. 69/2009 (previgente disciplina)</p>	<p>La legge 241/1990 dopo la legge 69/2009 (nuovo articolo 29 - Ambito di applicazione della legge)</p>
<p>Le Regioni e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.</p> <p>L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali di garantire livelli ulteriori di tutela.</p>	<p>Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni:</p> <p>a) garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento; b) individuare il responsabile; c) concludere il procedimento entro il termine prefissato; d) assicurare l'accesso; e) assicurare la durata massima dei procedimenti; f) la dichiarazione di inizio attività; g) il silenzio assenso.</p> <p>Le Regioni e gli enti locali nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.</p>